

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 aprile 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 marzo 1995.

Ammissione al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994 Pag. 3

DECRETO 16 marzo 1995.

Ammissione al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione Pag. 3

Ministero della difesa

DECRETO 16 novembre 1994.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1995 . . . Pag. 4

Ministero della sanità

DECRETO 28 dicembre 1994.

Autorizzazione all'impiego di colture di avviamento «starters microbici» nella preparazione degli insaccati carnei la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore.

Pag. 4

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 5

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Schiba S.r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ufficio del garante
per la radiodiffusione e l'editoria

PROVVEDIMENTO 12 aprile 1995.

Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995.

Pag. 7

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale» Pag. 15

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 14 marzo 1995, M.I.A.C.E.L. n. 3.

Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie.
Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata «Rino-Atem» Pag. 43

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 43

Modificazione allo statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti Pag. 43

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 14 aprile 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 43

Commissione nazionale per le società e la borsa: Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Raggio di Sole finanziaria S.p.a. (Comunicazione n. 95002714 del 5 aprile 1995) Pag. 44

Regione Veneto: Autorizzazioni ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in comune di Galzignano Terme.
Pag. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1994-15 marzo 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

95A1751

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 7:

CREDIOP - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni: 6%: serie speciale «A.N.A.S.», 6% serie ordinaria trentennale; 7%: serie speciale «A.N.A.S.», 7% serie ordinaria trentennale; 8% serie ordinaria trentennale; 9% serie ordinaria trentennale; 10%: serie ordinaria ventennale, 10% serie ordinaria trentennale; 13,50% serie ordinaria quindicennale; 16,50% serie ordinaria quindicennale; 17% serie ordinaria quindicennale; 17,50% serie ordinaria quindicennale; 18% serie ordinaria quindicennale. Obbligazioni effettuate il 3 aprile 1995

95A2077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 1995.

Ammissione al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici nonché dei lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la sospensione, fino al 30 giugno 1995, dell'applicazione di ogni disciplina normativa concernente i trattamenti pensionistici anticipati, rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, o per il collocamento a riposo d'ufficio, in base ai singoli ordinamenti;

Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede, per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, la possibilità di conseguire, a partire dal 1° gennaio 1995, i trattamenti pensionistici anticipati, previsti al comma 1 dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di assicurare, in via prioritaria, l'accesso alla prestazione pensionistica ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 risultino per qualsiasi causa cessati dal servizio onde garantire ad essi adeguata protezione, riservando a successivo decreto interministeriale la regolamentazione di ulteriori casi di accesso al pensionamento anticipato in attuazione della previsione legislativa citata;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1995 possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato, rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un'anzianità contributiva o di servizio, alla data del 31 dicembre 1993, non inferiore a 35 anni, sempreché risultino cessati dal servizio al 31 dicembre 1994. La cessazione deve essere attestata dalla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, sempreché alla predetta data non prestino attività

lavorativa. Tale condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza o, in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato. La domanda, se non già presentata deve essere inoltrata alle amministrazioni di competenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

p. Il Ministro del tesoro
GIARDA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 57*

95A2186

DECRETO 16 marzo 1995.

Ammissione al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici nonché dei lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la sospensione, fino al 30 giugno 1995, dell'applicazione di ogni disciplina normativa concernente i trattamenti pensionistici anticipati, rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, o per il collocamento a riposo d'ufficio, in base ai singoli ordinamenti;

Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede, per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, la possibilità di conseguire, a partire dal 1° gennaio 1995, i trattamenti pensionistici anticipati, previsti al comma 1 dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Atteso che i suddetti criteri devono quindi contemperare l'esigenza di assicurare, a partire dal 1° gennaio 1995, la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato con quella di contenere nel limite sopraindicato, riferito a tutto l'anno 1995, il connesso onere finanziario;

Considerato che la limitatezza delle disponibilità finanziarie a fronte dell'elevato numero dei lavoratori considerati dalla disposizione induce ad individuare criteri che, pur finalizzati ad assicurare il più ampio accesso al pensionamento in aderenza al requisito di anzianità contributiva e di servizio definito in via di principio dalla legge, non possono prescindere dal riferimento alla maggiore anzianità funzionale ad operare la necessaria selezione all'accesso al pensionamento;

Considerato che con separato decreto interministeriale si è provveduto a disciplinare l'accesso al pensionamento ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 risultavano per qualsiasi causa cessati dal servizio onde consentire per essi il pensionamento in via prioritaria;

Decreta:

Possono conseguire il pensionamento anticipato, con decorrenza dal 1° giugno 1995, i soggetti che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1995

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 58

95A2187

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 novembre 1994.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 14.700 a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1993, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1992, del 4,8 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 15.400.

Roma, 16 novembre 1994

Il Ministro della difesa
PREVITI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro del tesoro
DINI

*Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali*
POLI BORTONE

95A2190

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 dicembre 1994.

Autorizzazione all'impiego di colture di avviamento «starters microbici» nella preparazione degli insaccati carni la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'art. 71 del relativo regolamento di applicazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto il proprio decreto ministeriale 2 marzo 1983;

Visti gli articoli 3, 7 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537, concernente l'attuazione della direttiva 92/5/CEE che modifica ed aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella preparazione degli insaccati carnei, la cui tecnologia di produzione non comporti trattamenti con il calore, è consentito l'impiego, alle condizioni e secondo le modalità prescritte all'art. 2, di colture di avviamento — cosiddetti «starters microbici» — appartenenti al genere *Lactobacillus*; *Pediococcus*; *Micrococcus*; *Debaryomyces* e al genere *Staphylococcus*, specie *Staphylococcus xilosus*, *Staphylococcus simulans* e *Staphylococcus carnosus*.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione delle colture di cui al comma 1, è ammesso l'impiego, nel relativo substrato:

a) di saccarosio alla concentrazione massima dell'1%;

b) di destrosio alla concentrazione massima dello 0,5%;

c) di una miscela delle due sostanze, purché la somma delle quantità dei due componenti la miscela, espresse in percentuali della dose massima consentita per ciascuno di essi, non superi il valore di 100.

3. Nella produzione degli insaccati carnei è consentito il trattamento di superficie con colture di Ifomiceti della specie *Penicillium chrysogenum* e *Penicillium nalgiovense*.

4. La base che funge da supporto allo starter deve essere costituita da sostanza alimentare o da additivo. Qualora si tratti di additivo, questo non deve esercitare funzione di coadiuvante tecnologico.

Art. 2.

1. I laboratori di preparazione e confezionamento delle colture di cui al precedente articolo devono disporre di adeguate strutture per il necessario controllo del prodotto finito prima della immissione in commercio, diretto in particolare ad accertare l'incondizionata idoneità igienico-sanitaria e la purezza degli «starters» medesimi, considerato che è tollerata in essi la presenza di microrganismi saprofiti di specie diverse, privi di attività patogena, entro limiti massimi dello 0,5% rispetto alla cultura starter.

2. Le colture di cui all'art. 1, comma 1, possono essere prodotte dalle imprese di fabbricazione di insaccati a condizione che le medesime dispongano di laboratori conformi a quelli di cui al comma 1.

3. Per l'importazione delle colture di cui al precedente articolo è prescritta una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un istituto di microbiologia ufficialmente riconosciuto del Paese di origine, attestante che il laboratorio estero di produzione possiede adeguate strutture per il controllo finale delle colture stesse, con particolare riguardo alla loro incondizionata idoneità igienico-sanitaria ed alle loro caratteristiche di purezza.

4. Le confezioni delle colture di avviamento destinate all'impiego previsto dal presente decreto devono riportare le seguenti indicazioni:

1) specie microbiche contenute, secondo precisi criteri di classificazione;

2) titolo di microrganismi allo stato vivente;

3) denominazione degli eccipienti usati per mantenere vitali le colture microbiche;

4) periodo di validità delle colture e condizioni di conservazione;

5) modalità di corretto impiego tecnologico;

6) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dello stabilimento o laboratorio di produzione.

Art. 3.

1. Per l'etichettatura degli insaccati prodotti con impiego delle colture microbiche autorizzate dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Il decreto ministeriale 2 marzo 1983 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 33

95A2203

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1970 con il quale la società «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, successivamente modificato in data 26 novembre 1981 per quanto attiene alla sede legale trasferita da Roma a Milano;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 settembre 1989 con la quale si è deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina di due liquidatori, omologato in data 28 novembre 1989;

Vista la sentenza n. 140/95 del 9 febbraio 1995, depositata in cancelleria in data 13 febbraio 1995, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 233/1986, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni in liquidazione», con sede legale in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfredo Scalfati, nato a Roma il 27 ottobre 1956, con studio in Roma, via Flaminia Vecchia, 497.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2188

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Schiba S.r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, via Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza n. 200/94 del 16 giugno 1994, depositata in cancelleria in data 16 giugno 1994, con la quale il tribunale di Padova, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Schiba S.r.l.», con sede legale in Padova, via D. Valeri, 5, disponendone la comunicazione a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile a questo Ministero;

Ritenuto che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Schiba S.r.l.» ai sensi dell'art. 2, lettera c), del decreto-legge n. 233/1986, in quanto la società, in base alla composizione degli organi amministrativi, risulta sottoposta alla stessa direzione della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Schiba S.r.l.», con sede in Padova, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Padova al n. 36808, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 12 aprile 1995.

Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 aprile 1995, n. 85, con i quali sono stati indetti i seguenti referendum popolari, con convocazione dei relativi comizi per il giorno 11 giugno 1995:

referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale;

referendum popolare per l'abrogazione della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali;

referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali;

referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

referendum popolare per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali;

referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 28 luglio 1971, n. 558, dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modificazioni, in materia di orari di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, concernente disciplina del commercio;

referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare;

referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 3, secondo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di interruzioni pubblicitarie nei programmi televisivi;

referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 15, comma 7, primo periodo, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di raccolta pubblicitaria per i programmi radiotelevisivi;

Ritenuta l'esigenza di prescrivere le regole cui la stampa, quotidiana e periodica, e l'emittenza radiotelevisiva devono attenersi nella campagna elettorale relativa alle consultazioni referendarie anzidette;

Rilevato che:

a) in data 23 aprile 1995 sono fissate le elezioni dei consigli nelle quindici regioni a statuto ordinario;

b) ugualmente in data 23 aprile e, in secondo turno, in data 7 maggio 1995 sono fissate elezioni interessanti 4.738 amministrazioni comunali e 71 amministrazioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nonché 196 amministrazioni comunali e 4 amministrazioni provinciali nella regione autonoma della Sardegna e 166 amministrazioni comunali e 2 amministrazioni provinciali nella regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

c) in data 14 maggio e, in secondo turno, 28 maggio 1995 sono fissate elezioni interessanti 12 amministrazioni comunali (di cui solo 5 relative a comuni con oltre 15.000 abitanti) nella regione autonoma della Sicilia;

d) in data 28 maggio e, in secondo turno, 11 giugno 1995 sono fissate elezioni interessanti 115 amministrazioni comunali nella provincia autonoma di Bolzano e 206 amministrazioni comunali nella provincia autonoma di Trento nonché 70 amministrazioni comunali nella Valle d'Aosta;

e) in data 14 maggio 1995 sono fissate le elezioni suppletive alla Camera dei deputati, nel collegio n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna, nonché le elezioni suppletive al Senato della Repubblica, nel collegio n. 3 della regione Calabria;

Considerato che, ai fini di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, debbono ritenersi rilevanti le elezioni sopra precisate alle lettere a) e b), che riguardano gran parte del territorio nazionale, mentre

possono ritenersi non rilevanti le elezioni di cui alle lettere *c)* ed *e)*, che riguardano una minima parte della popolazione della regione autonoma della Sicilia e, analogamente, una modestissima parte della popolazione dell'Emilia-Romagna nonché della Calabria;

Considerato che, per quanto concerne le elezioni *sub-d)*, rispetto al rilievo che esse assumono nell'ambito territoriale delle rispettive autonomie costituzionalmente garantite è da ritenere prevalente l'esigenza di assicurare comunque un momento di omogeneità di tipologia informativa sull'intero territorio nazionale, in ragione dell'unicità funzionale del corpo deliberativo chiamato ad esprimersi sulle consultazioni referendarie;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendono diffondere propaganda per tutte o alcune delle consultazioni referendarie indicate nelle premesse, devono offrire spazi complessivamente uguali ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 3, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

3. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare: *a)* quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi di propaganda; *b)* il carattere di gratuità dell'offerta; *c)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato; *d)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi; *e)* ogni eventuale

ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; *f)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione referendaria.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare per i singoli referendum: *a)* lo spazio complessivamente disponibile nel periodo della campagna referendaria, suddiviso in due quote uguali per data di pubblicazione, collocazione e modalità grafiche, prenotabile rispettivamente dai sostenitori del sì e dai sostenitori del no; *b)* la quota, non inferiore ad un terzo, che, nell'ambito dello spazio prenotabile dai sostenitori del sì, è riservata al comitato promotore della specifica consultazione referendaria ove ne faccia richiesta nei termini indicati nel comunicato di cui all'art. 1, comma 3; *c)* le regole di ripartizione degli spazi disponibili per i sostenitori del sì tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, diverse dal comitato promotore, nonché le regole di ripartizione degli spazi disponibili per i sostenitori del no tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, che si oppongono alla proposta referendaria; *d)* le regole di distribuzione, tra le sole forze sociali che hanno già prenotato nel termine stabilito spazi disponibili per i sostenitori del sì, degli spazi eventualmente non prenotati dal comitato promotore nel limite della sub-quota riservatagli.

3. Sulla testata deve essere data tempestiva comunicazione degli spazi lasciati liberi dal comitato promotore, per consentirne l'eventuale utilizzazione da parte dei soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 2. Le regole di ripartizione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 devono informarsi a criteri cronologici.

4. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

5. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendono prenotare spazi di propaganda debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del sì ovvero a favore del no, ai fini della ripartizione degli spazi disponibili.

6. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi di propaganda, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le regole determinate ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, i messaggi di propaganda referendaria debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Sezione II

PUBBLICITÀ PER I REFERENDUM

Art. 4.

Pubblicità per i referendum

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed in ragione del diverso rilievo delle precedenti e concomitanti elezioni fissate in varie parti del territorio nazionale nella primavera del 1995, come precisato nelle premesse del presente atto, le inserzioni di pubblicità per le consultazioni referendarie del giorno 11 giugno 1995 sono consentite:

a) sino al giorno 11 maggio 1995 compreso, per le testate o edizioni locali che hanno diffusione circoscritta alla regione autonoma della Valle d'Aosta ovvero alla regione autonoma del Trentino-Alto Adige ovvero alla regione autonoma della Sicilia;

b) a decorrere dal giorno 8 maggio e sino al giorno 11 maggio compresi, per tutte le altre testate o edizioni;

2. La pubblicità, nei limiti temporali e territoriali in cui è consentita ai sensi dei precedenti commi, deve essere offerta e pubblicata con le modalità precisate negli articoli 5 e 6.

Art. 5.

Modalità dell'offerta di pubblicità

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendano diffondere pubblicità per i referendum sono tenuti entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, comma 2, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi pubblicitari; b) la data iniziale e finale del periodo in cui è consentito alla testata pubblicare pubblicità per il referendum; c) il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 6, comma 3; d) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 7, nonché le eventuali condizioni di gratuità; e) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi; f) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità; g) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Fermi i limiti di cui all'art. 4, nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione referendaria.

6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendano prenotare spazi di pubblicità debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del sì ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli spazi disponibili.

7. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi pubblicitari, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.

Art. 6.

Limiti della pubblicità

1. La pubblicità non può contenere slogan denigratori.

2. Le inserzioni di pubblicità per i referendum sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta «pubblicità elettorale» ed indicare il loro autore.

3. Il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione di una testata quotidiana, tenuto conto dell'elevato numero delle proposte referendarie sottoposte a votazione il giorno 11 giugno 1995, non può essere superiore, per ogni singolo referendum, a tre per ciascuno dei contrapposti schieramenti del sì e del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi

sostenitori. Per le testate diverse da quelle quotidiane il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione non può essere superiore, per ogni singolo referendum, a nove per ciascuno dei contrapposti schieramenti.

4. L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni pervenute in numero più elevato di quello consentito nel comma 3, provenienti da sostenitori diversi dello stesso schieramento, avviene secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste medesime, salvo diverso accordo tra gli interessati, del quale deve conservarsi idonea documentazione.

Art. 7.

Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità per i referendum sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il cinquanta per cento della tariffa massima e l'ottanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di pubblicità per i referendum non può eccedere il limite rappresentato dal sessanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inserzionisti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per le inserzioni pubblicitarie concernenti i referendum.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 8.

Comunicazione preventiva

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale o locale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione

sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere propaganda elettorale per tutte o alcune delle consultazioni referendarie indicate nelle premesse devono offrire spazi e tempi complessivamente uguali ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad dare preventiva notizia dell'offerta attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi di propaganda; b) il carattere di gratuità dell'offerta; c) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero telefonico delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato; d) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; e) ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione; f) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda referendaria.

Art. 9.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare per i singoli referendum: a) le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda, nel periodo della campagna referendaria; b) la partecipazione paritaria dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto in ciascuna trasmissione, o in ciascun ciclo di trasmissioni, per contestualità o successione di presenze, ovvero la ripartizione degli spazi disponibili, in modo paritario per durata e fascia oraria, tra i sostenitori delle contrapposte risposte referendarie; c) la riserva in favore del comitato promotore della specifica richiesta referendaria di uno spazio non inferiore ad un terzo di quello complessivamente disponibile per i sostenitori del sì ovvero della partecipazione ad almeno un terzo delle trasmissioni realizzate dall'emittente con la presenza dei sostenitori

del sì, ove lo stesso comitato ne faccia richiesta nei termini indicati nel comunicato di cui all'art. 5, comma 2; *d*) le regole di ripartizione degli spazi o delle presenze in trasmissione disponibili per i sostenitori del sì tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, diverse dal comitato promotore, nonché le regole di ripartizione degli spazi o delle presenze in trasmissione disponibili per i sostenitori del no tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, che si oppongono alla proposta referendaria; *e*) le regole di distribuzione, tra le sole forze sociali sostenitrici della proposta referendaria che hanno già effettuato tempestive prenotazioni, degli spazi e delle presenze in trasmissione non prenotati dal comitato promotore.

3. L'emittente deve dare tempestiva comunicazione, nella fascia oraria di maggior ascolto, degli spazi e delle presenze in trasmissione lasciate libere dal comitato promotore, per consentirne l'eventuale utilizzazione da parte dei soggetti di cui alla lettera *e*) del comma 2. Ai fini delle ripartizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 2 deve essere prefissato il tempo minimo di ciascun intervento, che non può comunque essere inferiore a tre minuti, e deve tenersi conto dell'ordine cronologico delle relative prenotazioni.

4. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

5. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. L'emittente locale che serve aree ricomprese nel territorio di più regioni deve inviare il codice di autoregolamentazione a tutti i comitati regionali rispettivamente competenti. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

7. Le forze sociali, ivi compresi i partiti politici ed i sindacati, che intendono prenotare spazi di propaganda debbono indicare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del sì ovvero a favore del no, ai fini della ripartizione degli spazi e delle presenze in trasmissione.

8. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi e le trasmissioni di propaganda,

qualora la relativa offerta sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le regole determinate ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 10.

Circuiti

1. La trasmissione in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare, le disposizioni dell'art. 9, comma 5.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 9, comma 6.

Art. 11.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune referendarie definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto.

2. Le trasmissioni di propaganda referendaria, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere, nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda relative al medesimo quesito referendario debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 8 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Sezione II

PUBBLICITÀ REFERENDARIA

Art. 12.

Pubblicità per i referendum

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed in ragione del diverso rilievo delle precedenti e concomitanti elezioni fissate in varie parti del territorio nazionale nella

primavera del 1995, come precisato nelle premesse del presente atto, la trasmissione di spot pubblicitari per le consultazioni referendarie del giorno 11 giugno 1995 sono consentite:

a) sino al giorno 11 maggio 1995 compreso, per le emittenti che hanno diffusione circoscritta alla regione autonoma della Valle d'Aosta ovvero alla regione autonoma del Trentino-Alto Adige ovvero alla regione autonoma della Sicilia;

b) a decorrere dal giorno 8 maggio e sino al giorno 11 maggio compresi, per tutte le altre emittenti.

2. Per gli spazi di pubblicità, nei limiti temporali e territoriali in cui questa è consentita ai sensi dei precedenti commi, debbono essere rispettate le modalità previste negli articoli 13 e 14.

Art. 13.

Modalità dell'offerta di pubblicità

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere pubblicità per i referendum sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 8, comma 2, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare: a) quali siano i referendum per i quali sono offerti spazi pubblicitari; b) la data iniziale e finale del periodo in cui è consentito all'emittente trasmettere pubblicità per i referendum; c) il limite massimo degli spot pubblicitari quale specificato ai sensi dell'art. 14; d) le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 15 nonché le eventuali condizioni di gratuità; e) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi; f) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità; g) il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera d), può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità referendaria sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni referendarie.

6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendano prenotare spazi di pubblicità debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del sì ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli spazi disponibili.

7. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi pubblicitari, qualora la relativa offerta sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.

Art. 14.

Limiti della pubblicità

1. Gli spot pubblicitari per i referendum non possono contenere scene o slogan denigratori. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Gli spot per i referendum debbono essere mandati in onda in modo distinto e non in sequenza con altri messaggi di pubblicità commerciale nell'ambito di un medesimo break.

3. Il numero massimo degli spot ammissibili per ogni giorno, tenuto conto dell'elevato numero delle proposte referendarie sottoposte a votazione il giorno 11 giugno 1995, non può essere superiore a due per ciascuno dei contrapposti schieramenti del sì e del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi sostenitori.

4. Ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi. La messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23. Gli spot relativi allo stesso quesito referendario debbono essere mandati in onda nell'identica fascia oraria.

5. L'eventuale selezione tra sostenitori diversi dello stesso schieramento che complessivamente richiedano spazi pubblicitari in numero più elevato, per giorni o fasce orarie, da quello consentito nel comma 3, avviene secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, salvo diverso accordo tra gli interessati del quale deve conservarsi idonea documentazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 3.

Art. 15.

Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità referendaria sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 13 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari per i *referendum* nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 16.

Programmi e servizi di informazione

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale o locale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, sono tenuti a garantire la parità di trattamento nei programmi e servizi di informazione referendaria; sono altresì tenuti ad assicurare la completezza e imparzialità dell'informazione.

2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi concernenti ciascun quesito referendario deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle contrapposte indicazioni di voto, con illustrazione in modo completo, corretto ed imparziale delle ragioni degli schieramenti che rispettivamente sostengono e contrastano le singole proposte referendarie, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi schieramenti, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

3. Fermi i principi di cui ai precedenti commi, nel complesso delle trasmissioni informative di carattere generale e/o dei servizi informativi specificamente inerenti ai *referendum*, deve essere dedicato adeguato spazio all'illustrazione di tutte le proposte referendarie.

4. Salvo quanto previsto dal comma 6, è vietata ogni forma di propaganda referendaria nei programmi e negli spazi diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 8 a 11.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità. Avuto autonomo riguardo ad ogni singola proposta referendaria, l'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento degli opposti schieramenti del sì e del no. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui agli articoli 8 e 13 sono tenuti a conservare la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli.

2. Le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno 11 giugno 1995 sono consegnate al gruppo competente della Guardia di finanza secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.

Art. 18.

Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei *referendum* indetti, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto per ciascun *referendum* nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nel caso di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di più regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo.

3. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi provvedono alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di rispettiva competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

4. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, ai comitati medesimi le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

6. Tutte le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 19.

Forze sociali interessate

1. Ai fini dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonché degli articoli 2 e 9 del presente atto, sono considerate forze sociali interessate le associazioni, rappresentative di categorie professionali e non, ivi compresi i sindacati, preordinate alla tutela collettiva di interessi direttamente inerenti, in base alle previsioni dei relativi statuti, alla materia oggetto della specifica consultazione referendaria per la quale chiedono spazi di propaganda. Le associazioni debbono risultare costituite entro e non oltre il giorno 11 aprile 1995, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti del Presidente della Repubblica che hanno indetto i *referendum* di cui alle premesse del

presente atto. Sono altresì considerati forze sociali interessate i comitati per il no costituiti nel termine anzidetto, e, norma dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

Art. 20.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 21.

Sondaggi

1. In relazione ai limiti derivanti anche dallo svolgimento di altre consultazioni elettorali, i sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni referendarie e sugli orientamenti di voto degli elettori possono essere resi pubblici o comunque diffusi a decorrere dal giorno 8 maggio e sino al giorno 21 maggio 1995 compresi. Dopo quest'ultima data è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto.

2. I sondaggi devono essere realizzati in conformità dei criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Garante. I risultati anche parziali dei sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 22.

Repressione delle violazioni ed interventi di urgenza

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessoria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare, con riguardo a ciascuna proposta referendaria, l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 23.

Organi ufficiali dei partiti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 commi 2, 3, e 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 commi 2, 3, 4, 5, e 6, 15, 16, 17 comma 1 non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 24.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A2206

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1995), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995), recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 4, 8 marzo 1994, n. 155, e 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché dei decreti-legge 9 agosto 1993, n. 285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre 1993, n. 506, 7 febbraio 1994, n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355, 8 agosto 1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, e 9 dicembre 1994, n. 675». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità

europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b; quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei

termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima».

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, è il seguente:

«Art. 3 (Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica). — 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee.

2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI).

— L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma è il seguente:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) - b) (omissis);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi».

Art. 2.

Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbita dell'assegno personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9,

salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione è riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione.

3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994.

Riferimenti normativi:

— Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

- 1) spese da farsi in economia;
- 2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
- 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
- 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
- 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- 7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributari, nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

— La delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88, del 16 aprile 1994, reca direttive relative alle «Modificazioni alla deliberazione 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del citato D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, è il seguente: «4. La Cassa-depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attività di verifica e di controllo, del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, e può chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorità il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unità».

— Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878 (Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica), è il seguente: «8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146».

— Il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge 17 dicembre 1986, n. 878, come sopra modificato, è il seguente: «4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, per quattro anni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge».

— Il testo dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), è il seguente:

«Art. 7 (Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica). — È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico».

Art. 3.

Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.»

2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate,

nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del 1992, secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonché le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, era il seguente: «5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di

quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, commi 1 e 2, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato, le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

— Si riporta di seguito l'art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (per il titolo si veda la nota all'art. 1): «8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76:

«2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correttezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilità complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è il seguente:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPDI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduatoria dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programmazione e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: «1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'art. 11, comma 3, lettera c)».

— Per il titolo del D.L. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo relativo all'art. 1 del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazioni delle Forze armate e della Guardia di finanza:

«Art. 1 (*Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza*). — 1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».

Art. 4.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante

ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. Le somme derivanti per effetto delle revocche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.

8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono iscritte le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 (per il titolo si veda in nota all'art. 1):

«3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati».

— La legge 1° marzo 1986, n. 64, reca «Norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)»:

«Art. 18. — Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

a) per le spese di cui all'art. 29, I, lettera a) della legge 12 agosto 1977, n. 675: lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986; lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

b) per le spese di cui all'art. 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'art. 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.

A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agevole attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese»: «3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Si riporta il testo dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76:

«Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrose). — 1. Le aree localizzate nelle zone disastrose ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.

2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.

3. La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziato, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12.

6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno

7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo.

8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma.

9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera a), nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.

11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuità delle attività in corso, secondo le modalità e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi che completa secondo le indicate modalità e procedure; le disponibilità delle contabilità speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al presidente dell'Agenzia.

13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali.

14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2.

15. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo.

16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relativo a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma».

— Con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è stato approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: «1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni».

— L'art. 74, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1990, n. 76, come sopra modificato, è il seguente:

«2. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione, e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari, di cui all'art. 39, non sono considerate cessioni dei beni e prestazioni di servizi

agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

— Si riporta l'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»:

«Art. 2 (*Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione della procedure in materia di comunicazioni antimafia*). — 1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.

6. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: "nella quale hanno sede i soggetti di cui all'art. 1" sono sostituite dalla seguenti: "nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1"».

— Per l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, si veda in nota dell'art. 3.

Art. 5.

Gestione delle aree industriali

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della

legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.

7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1991. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti:

«Art. 32 (*Aree da destinare agli impianti industriali*). — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il Fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

— Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il predetto comitato è

chiamato, altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» e «TERRA del Sud - Tecnologie

di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud» ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto «Polimodello informativo per servizi pubblici».

Riferimenti normativi:

— La legge 17 febbraio 1982, n. 46, reca «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale». Si riporta il testo del secondo comma del relativo art. 2: «La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) [consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici, n.d.r.], del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

— Per il testo dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 18, commi 6 e 7, della legge 26 aprile 1983, n. 130, si veda in nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, lettera c), del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, si veda in nota all'art. 1.

— Il D.L. 7 dicembre 1993, n. 506, recante «Disposizioni urgenti per acciellare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno», non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato con *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1994). Detto decreto è entrato in vigore il 9 dicembre 1993.

— Si riporta l'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Art. 2 (Funzioni). — 1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'art. 11;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di conversione del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

«Art. 4. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione della industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPI.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte dal fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96: «e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2 riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione».

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla

data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (*Definizione delle controversie*). — 1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.»

4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori

pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.»

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella stesura precedente: «2. La prosecuzione e il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di variazioni rispetto ai progetti approvati, e di proroghe ai termini di ultimazione convenuti che non siano giustificate da causa di forza maggiore».

— Si riporta l'art. 1, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493:

«4. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F».

«3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella formulazione precedente: «6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative regolamentari e provvedimentali applicabili a ciascuno di essi e secondo il regime contabile in vigore al momento della convenzione; per facilitare l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti, le domande d'erogazione, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere corredate dal certificato di pagamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico e dai documenti giustificativi di spesa vistati con le stesse modalità».

— Si riporta l'art. 9 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96:

«Art. 9. — 1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere seguite dai soggetti attuatori.

2. Il commissario *ad acta*, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere seguite dai soggetti attuatori.

3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la soluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario *ad acta* determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero sorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario *ad acta* e il soggetto destinatario delle opere saranno decise a apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti».

— La delibera CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987 è relativa a «Direttive per i trasferimenti e liquidazione delle opere e delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno».

— Per il testo dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 2.

— Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, di cui sopra, reca «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato». Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concerne il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificato: «1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

— La deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, è relativa alla «Determinazione delle risorse finanziarie programmabili ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, concernente disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione del Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, è il seguente: «7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il Ministro del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verrà applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualità, decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato».

Art. 8.

Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile

1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario *ad acta*.

Art. 9.

Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«Art. 14 (*Personale degli organismi soppressi*). — 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti

per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli

enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 14-bis (*Trattamento economico del personale*). —

1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAl alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità

nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.»

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, nella versione precedente:

«Art. 14 (*Personale degli organismi soppressi*). — 1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facoltà di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai sensi del presente decreto.

3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.

4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico è determinato computando l'anzianità pregressa maturata.

5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è il seguente: «1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio di base ai singoli ordinamenti».

— Il testo dell'art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» è il seguente: «8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto art. 1, comma 2-bis».

— L'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è il seguente: «f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 30 (*Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane*). — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 31 (*Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto*) — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco o con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevati, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità o nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, o con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

— Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, è il seguente:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

Art. 10.

Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione

1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonché al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.

3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), può presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.

4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché dalle società da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b), ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverrà in aggiunta a quella dell'indennità di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovrà essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione.

5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.

6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni

per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, era il seguente:

«Art. 6 (*Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno*). —

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente art. 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi».

— Si riportano i testi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 1983, n. 96:

«1. Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3.

2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facoltà di optare, entro centottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure ivi individuate.

3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

Art. 11.

Disposizioni relative al commissario liquidatore

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto; verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il

personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5».

Riferimenti normativi

— Il testo dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificati, è il seguente: «2. Il commissario liquidatore: provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali, individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattando, per esigenze di servizio, fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4.-6. (Omissis).

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5».

Art. 12.

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.

2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 96/1993: «1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica».

— Si riporta il testo dell'art. 101 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218:

«Art. 101 (Esenzione dall'imposta locale sui redditi). — Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività».

— Si riporta il testo dell'art. 14, commi 4 e 5, della legge n. 64/1986:

«4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale».

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Riferimenti normativi:

— Per il testo relativo all'art. 1, comma 3, lettera a), del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si veda in nota all'art. 4.

Art. 14.

Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Riferimenti normativi:

— La delibera CIPE del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, è relativa all'ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

— La delibera CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è relativa alle norme sull'ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante norme su «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983)».

«Art. 21. — In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive».

Art. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Riferimenti normativi:

— Per quanto riguarda il testo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 398/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, si veda in nota all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992: «9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati».

— Si riporta l'art. 345 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F:

«Art. 345. — È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite».

— Per il D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 16.

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.»

Riferimenti normativi:

— L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificato, è così formulato:

«1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e

di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 17.

Attività dell'IPI, ex IASM

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, si rinvia alle precedenti note.

Art. 18.

Attività del FORMEZ e della SVIMEZ

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle deliberazioni del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RI-PAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ può essere destinatario di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato,

per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993 come sostituito dall'articolo 3.

Riferimenti normativi:

— La delibera CIPE del 29 marzo 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1990, e la delibera CIPE del 15 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 1991, riguardano il «Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92».

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 6.

— Per il D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è il seguente: «10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'art. 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge».

Art. 19.

Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. È attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

3. È attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.

5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario *ad acta* esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.

9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: «4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità».

— Per l'art. 9 D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488:

«Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni). — 1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stranziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi».

Art. 20.

Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: «una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici» sono sostituite dalle seguenti: «una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici». I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acque-dottistici».

2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della società di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sopra modificato:

«Art. 10. — 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica.

— Si riportano i testi degli articoli 15 e 19 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante norme sulle misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica:

«Art. 15. — 1. L'istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dimissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'art. 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'art. 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente

del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente».

«Art. 19. — 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96: «1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

— Per la legge 1° marzo 1986, n. 64, si veda in nota all'art. 4.

Art. 21.

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»: «4. Le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, ente di promozione di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale è assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM S.p.a. con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992».

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A2182

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 marzo 1995, M.I.A.C.E.L. n. 3.

Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al Ministero della pubblica istruzione

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

e, per conoscenza:

Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Al Ministero delle finanze

All'A.N.C.I.

All'A.N.U.S.C.A.

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

Ai questori

È stata sottoposta all'attenzione di questo Ministero la problematica inerente l'identificazione di una persona nei rapporti con la pubblica amministrazione in relazione alla diversità di comportamento adottato dai vari uffici, che a volte contrasta con la vigente normativa.

È da premettere che la materia è disciplinata, attualmente, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In base a tale normativa l'unico documento cui è riconosciuta la specifica funzione di identificare un soggetto è la carta di identità che, in base all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, è rilasciata dal sindaco a quelle persone di età superiore a quindici anni che ne facciano richiesta.

Gli articoli 292 e 293 del regolamento equiparano alla carta di identità alcuni documenti rilasciati da amministrazioni statali, o convalidate da un organo dell'amministrazione statale.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, la carta di identità è stata equiparata al passaporto per l'espatrio nell'ambito dei Paesi aderenti alla CEE ed anche di altri con i quali sono intercorse apposite convenzioni.

Per ovviare al problema dell'espatrio dei minori di anni quindici, cui non può essere rilasciato il documento in questione, con l'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, siglato a Parigi il 13 dicembre 1957, venne consentito l'espatrio ai minori in questione purché dotati di un certificato di nascita con la foto «convalidata» dalle autorità di polizia. Successivamente è stato ammesso anche l'uso di un certificato rilasciato dagli uffici anagrafici riportante le risultanze anagrafiche della nascita.

È pertanto chiaro che quest'ultimo documento ha il solo effetto di consentire l'espatrio ad un minore, e solo a tale circostanza è limitata la sua efficacia.

Da quanto esposto emerge che il problema principale è costituito dall'impossibilità di rilasciare la carta d'identità ai minori di anni quindici a fronte della necessità di «riconoscimento» tramite valido documento, richiesta dall'art. 180 del vigente codice della strada per la conduzione dei ciclomotori da parte dei quattordicenni.

A ciò si aggiunge la prassi introdotta da alcuni istituti scolastici non solo di richiedere una foto autenticata all'atto dell'iscrizione ma, inoltre, il rilascio di certificati di identità ai comuni, al fine di «riconoscere» gli alunni quali appartenenti ad un determinato istituto onde consentirvi l'accesso, nonché per l'individuazione dei gruppi di alunni in occasione di gite scolastiche su territorio nazionale.

Infine, ed è questo uno degli aspetti che desta maggiore perplessità, c'è l'atteggiamento, già stigmatizzato dal competente Dicastero, di alcuni istituti universitari che non prestano fede alla carta di identità ma bensì al certificato di identità, dimostrando, con il rifiuto di un documento ufficiale dello Stato, un'errata conoscenza della normativa che regola la materia.

Inquadri così i vari aspetti del problema occorre esaminare attentamente la legislazione vigente e le possibilità che essa offre di risolvere una problematica che si trascina da tempo e crea numerosi disagi alle amministrazioni comunali, particolarmente nei periodi di iscrizione scolastica.

La soluzione la si rinviene nell'ambito del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — approvato come si è detto con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 — e, precisamente, negli articoli 292 e 293, in base ai quali l'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l'esibizione della tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a prescindere dall'età dei figli.

Più in particolare l'art. 293 equipara alle carte di identità le tessere per l'uso di biglietti di abbonamento ferroviario, quando riportino l'avvenuto accertamento dell'identità dei titolari ovvero considera equipollenti le tessere di riconoscimento da chiunque rilasciate quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.

Quest'ultima previsione offre la possibilità di risolvere l'annosa problematica dell'identificazione degli alunni che frequentano le scuole di vario ordine e grado senza che le istituzioni scolastiche si rivolgano alle amministrazioni comunali.

Ne consegue che le esigenze di riconoscimento, a seconda delle necessità, andranno così risolte:

A) *Iscrizione e gite scolastiche.*

Premesso che la necessità di presentare foto, autenticate all'atto dell'iscrizione, non costituisce oggetto di richiesta generalizzata da parte degli istituti scolastici, si precisa che sarà sufficiente la presentazione, all'atto dell'iscrizione, di una o più foto dell'alunno da parte dei genitori «senza alcun bisogno di autentica».

Per quanto riguarda le gite scolastiche su territorio nazionale, a norma del citato art. 293 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in quanto organo dello Stato, rilascerà un documento che riporti le generalità del soggetto ed una foto dello stesso legata da timbro a secco.

Si precisa che, poiché le generalità sono desumibili dagli atti già in possesso dell'amministrazione scolastica e poiché si tratta di dati immutabili, non è necessario richiedere apposita certificazione all'interessato, né tantomeno alle amministrazioni comunali, in quanto in tal caso la procedura indicata non raggiungerebbe gli scopi semplificativi cui è ispirata.

B) *Conduzione di ciclomotori da parte di quattordicenni.*

Alle amministrazioni comunali ci si dovrà rivolgere esclusivamente per fornire un documento di riconoscimento ai minorenni che conducono un ciclomotore, ove non siano già in possesso di altro documento.

In tal caso il ricorso all'applicazione del citato art. 293 si tradurrà, in pratica, nel rilascio di un certificato di nascita o di un certificato anagrafico delle risultanze di nascita con apposizione di una foto del titolare legata da timbro a secco, in quanto trattasi di certificazioni attinenti un servizio di competenza dello Stato, nel cui esercizio il sindaco agisce quale ufficiale di governo. Si aggiunge che la foto, come peraltro avviene per la carta di identità, non dovrà essere autenticata.

In tutti i casi esposti, poiché si tratta di rilasciare dei titoli equipollenti alla carta di identità, a norma dell'art. 291 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non verrà riscossa alcuna imposta di bollo, anche nel caso di rilascio da parte delle amministrazioni comunali.

Occorre infine sottolineare che ai soggetti al di sopra dei quindici anni, in base all'art. 3 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è possibile rilasciare, da parte dei comuni, i c.d. certificati di identità.

Pertanto non dovrà essere rifiutata l'identificazione a fronte di esibizione della carta d'identità, in particolare per l'iscrizione alle facoltà universitarie.

L'adozione delle indicate procedure avrà come ulteriore conseguenza il venir meno della necessità di richiedere autenticazione di foto alle amministrazioni comunali se non per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni come porto d'armi, licenze di caccia, licenze di pesca.

È da premettere che l'autenticazione di una fotografia non è prevista da una precisa norma di legge e, sino all'avvento della legge 8 giugno 1990, n. 142, veniva ritenuta ammissibile quale attestazione di notorietà rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 151 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.

È noto che tale articolo è stato abrogato dall'art. 64 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e questo Ministero, con circolare n. 5 del 27 marzo 1992, ha ritenuto giustificabile il permanere di tale rilascio esclusivamente in base ad una applicazione estensiva dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931.

Peraltro, quando si parla di autenticazione di una foto si intende ricollegare l'immagine alle generalità di una persona, come avviene nella carta di identità e in altri documenti, — patente, passaporto — dove non è contenuta alcuna attestazione di identità ed autenticità dell'immagine del titolare del documento.

Al contrario, nei documenti di identità dei minori di cui si è fatto cenno in precedenza, molti comuni hanno ecceduto riproducendo non solo in tutto o per tutto il contenuto della carta di identità ma, inoltre, aggiungendovi anche una attestazione di autenticità della foto.

Ciò ha probabilmente indotto in errore altre amministrazioni ritenendo meno probante la carta di identità nei confronti dei documenti in questione.

Ne consegue che l'autenticazione di foto non dovrà contenere alcuna attestazione particolare ma consistere soltanto nell'applicazione della foto su di uno stampato riportante la dizione foto di completata con gli estremi di identificazione del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Nel ribadire, infine, che la necessità dell'esibizione da parte dei cittadini di una foto autenticata deve essere esplicitamente prevista da una disposizione di legge, si aggiunge che il ricorso agli uffici comunali è possibile, in analogia a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'autentica di sottoscrizioni e di copie, solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione.

Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati quali ad es. circoli ed associazioni sportive, palestre e banche.

Con il presente documento questo Ministero ritiene di avere individuato, rispettando l'attuale vigente normativa in materia, una soluzione a problematiche quotidiane che ineriscono, in particolare, ai rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche ed amministrazioni comunali.

È innegabile che l'efficienza sempre più auspicata dell'azione della pubblica amministrazione senza alcuna distinzione, può essere conseguita solamente con un'azione congiunta di tutti gli uffici pubblici, ripartendo gli adempimenti e, pertanto, a tal fine, vanno sfruttate tutte le possibilità offerte da un'attenta interpretazione ed applicazione della normativa vigente.

Si auspica quindi una puntuale osservanza da parte di tutti gli uffici interessati delle indicazioni fornite, in particolare dalle amministrazioni scolastiche, università ed istituti universitari, confidando al riguardo sull'intervento dei competenti Ministeri in indirizzo.

Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima sollecita diffusione del presente documento presso i comuni — in particolare i servizi demografici — e gli altri uffici pubblici ricompresi in ambito provinciale e di voler informare la scrivente direzione, con cadenza semestrale, sullo stato di applicazione.

*Il direttore generale
dell'Amministrazione civile*
SORGE

95A2191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata «Rino-Atem»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Specialità: «RINO-ATEM».

Confezione: 1 bomboletta aerosol 20 mcg a base di ipratropio bromuro.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma, codice fiscale 01513360345.

N. A.I.C.: 024153037 (in base 10) 0R12YF (in base 32).

Classificazione: classe «C».

Classificazione internazionale ATC: R01AX03 (ipratropio bromuro).

95A2192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 marzo 1995 il dott. Salamone Alessandra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative del Melegnanese», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 giugno 1989, in sostituzione del dott. Luigi De Paola, dimissionario.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1995 il dott. Giancarlo Giusti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Astura per azioni a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido - Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 ottobre 1979, in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Barone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1995 il rag. Giovanni Filippo Rondinone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colobrarò 79», con sede in Colobrarò (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 gennaio 1988, in sostituzione del rag. Giovanni Stigliano, dimissionario.

95A2194

Modificazione allo statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 43, è stato approvato il nuovo articolo dello statuto del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti, nel quale assume il numero 43.

95A2193

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 aprile 1995

Dollaro USA	1715,05
ECU	2264,72
Marco tedesco	1225,91
Franco francese	352,13
Lira sterlina	2740,99
Fiorino olandese	1094,83
Franco belga	59,664
Peseta spagnola	13,860
Corona danese	312,54
Lira irlandese	2787,64
Dracma greca	7,554
Escudo portoghese	11,687
Dollaro canadese	1246,86
Yen giapponese	20,515
Franco svizzero	1483,61
Scellino austriaco	174,21
Corona norvegese	274,13
Corona svedese	233,60
Marco finlandese	398,36
Dollaro australiano	1273,42

95A2282

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Raggio di Sole finanziaria S.p.a. (Comunicazione n. 95002714 del 5 aprile 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si rende necessario pubblicare l'ammontare suddetto con riferimento alla società Raggio di Sole finanziaria S.p.a. a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio da parte dell'assemblea tenutasi in data 27 gennaio 1995 ed in ordine alla quale il relativo verbale è pervenuto in data 24 febbraio 1995.

L'ammontare reso noto tiene conto, altresì, dei mutamenti nell'azionariato della società in oggetto intervenuti successivamente alla tenuta della suddetta assemblea.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Raggio di Sole finanziaria S.p.a. (*)	50,01% Sunrise Holding S.A.	48,55% Sunrise Holding S.A. (all. B)

(*) Società controllata di diritto.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati A, B, C e D sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A2209

REGIONE VENETO

Autorizzazioni ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in comune di Galzignano Terme

Con provvedimento n. 5564 del 22 novembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Terme di Galzignano, con sede in Galzignano Terme (Padova), viale Terme n. 80 - P.I. 00231090283 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Majestic» sito in comune di Galzignano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni in vasca, massaggi speciali, inalazioni e aerosol;

di prendere atto che la direzione sanitaria è stata assunta dal dott. Piovan Fabio.

Con provvedimento n. 5565 del 22 novembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Terme di Galzignano, con sede in Galzignano Terme (Padova), viale Terme n. 80 - P.I. 00231090283 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Green Park» sito in comune di Galzignano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni in vasca, massaggi speciali, inalazioni e aerosol;

di prendere atto che la direzione sanitaria è stata assunta dal dott. Tonietto Nerio.

Con provvedimento n. 5563 del 22 novembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Terme di Galzignano, con sede in Galzignano Terme (Padova), viale Terme n. 80 - P.I. 00231090283 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Splendid» sito in comune di Galzignano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni in vasca, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e grotta;

di prendere atto che la direzione sanitaria è stata assunta dal dott. Tonietto Nerio.

95A2201

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gahler (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MCNTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ RECCIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MAÇONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 169/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Moriani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LECISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ PCLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 29/30
- ◇ FREGATE
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Caroli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ FAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Aibuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF. LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT. LE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciutti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**

- LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
- LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 31.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 8 9 0 9 5 *

L. 1.300